

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 68/151/CEE e 89/666/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione e di traduzione di taluni tipi di società

COM(2008) 194 def. — 2008/0083 (COD)

(2009/C 77/06)

Il Consiglio dell'Unione europea, in data 23 maggio 2008, ha deciso di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 68/151/CEE e 89/666/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione e di traduzione di taluni tipi di società

L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, in data 21 aprile 2008, ha incaricato la sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, di preparare i lavori in materia.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, nel corso della 447^a sessione plenaria del 18 settembre 2008, ha nominato relatore generale IOZIA e ha adottato il seguente parere con 72 voti favorevoli e 1 astensione.

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1 Il CESE approva i contenuti di questa direttiva e considera questo intervento un ulteriore passo di una strategia di semplificazione amministrativa come previsto dalla comunicazione *Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea*.

1.2 Questo fa seguito ai giudizi positivi espressi dall'Osservatorio del mercato unico del CESE che in numerosi pareri ha sempre appoggiato le iniziative di semplificazione amministrativa assunte nel campo del diritto societario. Esso ritiene che le stesse, riducendo i costi per le imprese, contribuiscono in maniera importante alla competitività delle imprese europee, quando non mettono in discussione la protezione degli interessi di altre parti interessate.

1.3 Il CESE sottolinea che la proposta in esame che riguarda modifiche alle direttive 68/151/CEE (prima direttiva sul diritto societario) e 89/666/CEE (undicesima direttiva sul diritto societario) interviene in termini di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi su aspetti delicati quali quelli degli obblighi di pubblicazione e di traduzione di taluni tipi di società che spesso sono caricati di oneri sproporzionati e a volte ingiustificati.

1.4 Il CESE sostiene questi interventi proposti ed ottenuti attraverso modeste modifiche dell'*acquis* comunitario i quali, oltre a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese come dimostrato nella valutazione di impatto presentata, eliminano le possibilità di costruire all'interno dell'Unione ostacoli ingiustificati alla libera circolazione di beni e servizi.

1.5 Il CESE considera quindi positivamente questi interventi e si associa al Consiglio nel sollecitare la Commissione a futuri ulteriori interventi per ridurre gli oneri ingiustificati ancora presenti in diversi settori che, senza fornire nessun valore aggiunto agli utilizzatori, gravano sulle imprese e ne riducono la capacità di risposta alle sfide poste oggi da una concorrenza globale.

1.6 Il CESE raccomanda alla Commissione di stimolare gli Stati membri a proseguire nella semplificazione degli atti amministrativi delle imprese, trasferendo su Internet tutti i dati che necessitano di pubblicizzazione ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti.

2. Contesto

2.1 La Commissione, dopo una serie di verifiche iniziate nel 2005, ha lanciato un programma di semplificazione legislativa per ridurre i costi ed i carichi amministrativi delle imprese derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, partendo dalla considerazione che i costi inutili costituiscono un freno alle attività economiche della Comunità ed un danno alla competitività delle imprese.

2.2 Il 14 novembre 2006, la Commissione ha presentato una comunicazione dal titolo significativo: *Legiferare meglio nell'Unione europea* ⁽¹⁾ e un documento di lavoro: *Misurazione dei costi amministrativi e riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea* ⁽²⁾. Entrambe le iniziative mettevano in evidenza l'esigenza di perseguire concreti vantaggi economici per le imprese, quando tale semplificazione sia possibile senza effetti negativi sulle parti utilizzatrici di queste informazioni.

2.3 Tale orientamento strategico è stato successivamente rafforzato da un programma di azione del marzo 2007 per la riduzione degli oneri amministrativi ⁽³⁾, non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, che fissa l'obiettivo della riduzione del 25 % di tali costi entro il 2012.

⁽¹⁾ Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea (COM(2006) 689 def., GU C 78 dell'11.4.2007, pag. 9).

⁽²⁾ Misurazione dei costi amministrativi e riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea (COM(2006) 691 def.).

⁽³⁾ Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea (COM(2007) 23 def.).

2.4 Nel marzo del 2007 sono state adottate con procedura accelerata un certo numero di proposte che perseguono una riduzione dei carichi amministrativi ed il 10 luglio 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione contenente le proprie proposte di semplificazione in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile ⁽⁴⁾.

2.5 Nel corso della riunione del 13-14 marzo 2008, il Consiglio europeo ha successivamente invitato la Commissione a proseguire sulla stessa strada individuando nuove proposte di riduzione ⁽⁵⁾.

2.6 In questo quadro si colloca la proposta di direttiva in esame che riguarda gli obblighi di pubblicazione e di traduzione nell'ambito del diritto societario, prevedendo la riduzione e/o l'eliminazione dell'obbligo di quelle informazioni che non offrono un valore aggiunto per gli utilizzatori.

3. La proposta della Commissione

3.1 La direttiva in esame, secondo la Commissione, persegue l'obiettivo di rafforzare la competitività delle società europee attraverso la riduzione e/o l'eliminazione degli obblighi amministrativi presenti nelle vigenti disposizioni che non rispondono alle esigenze degli utilizzatori di tali informazioni e che invece costituiscono un elemento di inutili costi supplementari per le imprese.

3.2 Essa interviene in materia attraverso una modifica delle direttive 68/151/CEE (prima direttiva) e della direttiva 89/666/CEE (undicesima direttiva), per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione e di traduzione nella costituzione di alcune forme di società.

3.3 Per quanto riguarda la prima direttiva, essa fissa un nuovo obbligo minimo rispetto a quanto previsto oggi dall'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 68/151/CEE sul diritto di società. L'articolo modificato tende all'eliminazione di alcuni degli attuali obblighi di pubblicazione sui bollettini nazionali di informazioni relative alla costituzione di società e alla pubblicazione dei conti annuali che, secondo la vigente legislazione, devono essere pubblicate ogni anno.

3.4 Tale semplificazione non presenta alcuna riduzione del valore aggiunto per gli utilizzatori soprattutto in un'epoca nella quale le informazioni di registro del commercio, per le quali gli Stati membri devono garantire l'accesso alle informazioni necessarie, sono accessibili in rete attraverso un uso sempre più generalizzato dei mezzi elettronici.

3.5 Gli Stati membri sono tenuti a prevedere un accesso elettronico alle informazioni in ordine cronologico e conservano la

⁽⁴⁾ Semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile (COM(2007) 394 def.).

⁽⁵⁾ Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 13 e 14 marzo 2008 (doc. 7652/08, concl. 1.).

facoltà di prescrivere modalità aggiuntive solo quando esse non comportino alcun costo aggiuntivo a carico delle società.

3.6 Per quanto riguarda la direttiva 89/666/CEE (undicesima direttiva) sui diritti di società, viene modificata la prassi in atto che impone la traduzione di tutti i documenti che figurano nel proprio dossier anche quando una società registra una nuova succursale.

3.7 L'articolo 4 della nuova direttiva ritiene necessaria la pubblicazione dei documenti in una lingua ufficiale della Comunità e considera sufficiente che tale traduzione sia certificata secondo una procedura riconosciuta dalle autorità di qualsiasi Stato membro. Tale attestazione deve essere accettata da tutti gli Stati membri che non possono imporre altre obbligazioni formali al di fuori di quanto previsto ai paragrafi 1 e 2, raggiungendo l'obiettivo di ridurre al minimo necessario i costi della traduzione e della certificazione.

3.8 La base giuridica della nuova direttiva non viene modificata rispetto alle precedenti e rimane quindi l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del Trattato, e inoltre la Commissione ritiene che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono rispettati e giustificati.

3.9 La Commissione indica che le modifiche previste e l'analisi d'impatto hanno superato con consenso il vaglio di una larghissima rappresentanza delle parti interessate (110 parti provenienti da 22 Stati membri). Tali risultati positivi sono pubblicati sul sito web della direzione generale Mercato interno e servizi (DG MARKT).

3.10 I risparmi calcolati dalla Commissione nello studio di impatto dovrebbero ammontare a circa 410 Mio EUR all'anno per la pubblicazione dei conti annuali e circa 200 Mio EUR all'anno per la pubblicazione delle modifiche inserite nei registri. I costi che si dovrebbero risparmiare per le traduzioni e le certificazioni ammontano a circa 22 Mio EUR.

4. Osservazioni generali

4.1 Il CESE, in numerosi pareri nell'ambito dell'Osservatorio del mercato unico, ha espresso il proprio positivo sostegno alla semplificazione amministrativa nel quadro dell'iniziativa *Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea*.

4.2 I pareri del Comitato sostengono pienamente tale programma che contribuisce in maniera concreta all'aumento della competitività delle imprese europee riducendo i costi per le imprese che, nel settore del diritto societario, in larga misura appaiono superati ed eccessivi, senza che gli interventi proposti mettano in discussione la protezione degli interessi delle altre parti interessate.

4.3 Il CESE sottolinea che questo programma, intervenendo in settori delicati come quelli degli obblighi di pubblicazione e di traduzione, non solo diminuisce in maniera consistente i costi come dimostrato nella valutazione di impatto, ma aumenta la credibilità della dimensione europea eliminando, là dove possano nascere, ogni tentazione di costruire al proprio interno ostacoli artificiali ed ingiustificati alle regole della libera circolazione di beni e servizi.

4.4 Esso prende atto che le iniziative finora avviate vengono assunte dopo un'attenta valutazione degli obiettivi perseguiti,

dedicando un'attenta valutazione ai principi fondamentali della sussidiarietà e della proporzionalità, e dopo approfondita consultazione di tutte le parti interessate.

4.5 Il CESE quindi approva i contenuti di questa direttiva che considera un passo apprezzabile di una strategia generale e si associa pienamente al Consiglio nel sollecitare la Commissione a intervenire in ulteriori settori e in altre materie nelle quali la prassi della semplificazione appare essere un passo necessario per ridurre i numerosi obblighi ancora gravanti sulle società.

Bruxelles, 18 settembre 2008.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Dimitris DIMITRIADIS

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle medie imprese e l'obbligo di redigere conti consolidati

COM(2008) 195 def. — 2008/0084 (COD)

(2009/C 77/07)

Il Consiglio, in data 23 maggio 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 44, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle medie imprese e l'obbligo di redigere conti consolidati

L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, in data 21 aprile 2008, ha incaricato la sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo di preparare i lavori del Comitato in materia.

Vista l'urgenza dei lavori, conformemente all'articolo 20 e all'articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento interno, il Comitato economico e sociale europeo, in data 18 settembre 2008, nel corso della 447^a sessione plenaria, ha nominato relatore generale CAPPELLINI e adottato il seguente parere con 59 voti favorevoli, e 1 voto contrario.

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1 Il Comitato accoglie con favore la proposta di estendere alle imprese di medie dimensioni le esenzioni previste per le piccole imprese dalla quarta direttiva sul diritto societario: tale estensione, infatti, consentirebbe di ridurre gli oneri di informativa finanziaria a carico delle medie imprese.

1.2 Il Comitato accoglie inoltre con favore le modifiche proposte alla settima direttiva sul diritto societario: queste, infatti, si limitano a chiarire l'interazione tra le norme sul consolidamento previste in tale direttiva e i principi internazionali di informativa finanziaria (*International Financial Reporting Standards* — IFRS).

1.3 Il Comitato manifesta poi un particolare apprezzamento per il fatto che l'obiettivo della semplificazione degli obblighi di informativa finanziaria sia stato rispettato senza alcuna perdita significativa di informazioni per quanti utilizzano i conti delle imprese, e sostanzialmente senza alcuna conseguenza per le altre parti interessate. La semplificazione proposta, infatti, si

basa sulle esigenze delle piccole e medie imprese (PMI) e degli utilizzatori di informazioni finanziarie.

1.4 Ad oggi, peraltro, gli studi effettuati e le prove disponibili non sono ancora sufficienti per determinare le esigenze degli utilizzatori, le quali possono variare da uno Stato membro all'altro. Prima di apportare ulteriori modifiche agli obblighi finanziari a carico delle PMI, occorrerebbe infatti esaminare le posizioni attuali degli Stati membri in termini di ricorso alle opzioni previste dalla quarta e dalla settima direttiva. Una siffatta indagine dovrebbe prendere in esame (a) l'effettivo ricorso alle opzioni oggi disponibili da parte degli Stati membri, (b) i motivi adottati da questi ultimi per spiegare tale scelta e (c) i risultati così ottenuti dagli Stati membri in termini di conseguimento dei loro obiettivi.

1.5 Il Comitato raccomanda quindi di intraprendere degli studi in tal senso: questi dovrebbero poi servire da base per formulare proposte razionali ai fini della politica futura in questo campo.